

Sentenza: 21 marzo 2023, n. 81

Materia: bilancio e contabilità pubblica

Parametri invocati: articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: art. 2 della legge della Regione Molise 25 marzo 2022, n. 2 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modificazioni)

Esito:

- illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Molise 25 marzo 2022, n. 2 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modificazioni);
- illegittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 3 e della Tabella A della legge reg. Molise n. 2/2022, in via consequenziale.

Estensore nota: Carla Paradiso

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge della Regione Molise 25 marzo 2022, n. 2, (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modificazioni) per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che attribuisce alla competenza legislativa esclusiva statale la materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici.

Il ricorrente ritiene che la disposizione impugnata individuando la copertura dei debiti fuori bilancio, riconosciuti nel 2022 con la legge regionale in esame, mediante una variazione delle poste contabili dell'esercizio 2021 ormai concluso, sarebbe in contrasto con i principi contabili di cui al d.lgs. n. 118 del 2011, e, in particolare, con quello dell'annualità del bilancio di cui all'Allegato 1, paragrafo 1, e inoltre con quanto espresso nell'Allegato 4/2 allo stesso decreto legislativo, paragrafo 9.1, in ragione del quale «la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto».

La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge della Regione Molise 25 marzo 2022, n. 2 ritenendo che effettivamente la disposizione impugnata imputa un debito all'esercizio di bilancio 2021 anziché al 2022, nonostante il relativo riconoscimento sia avvenuto solo nel marzo 2022.

Nella sentenza la Corte osserva, come in precedenti sentenze, che i principi contabili statali contenuti nel d.lgs. n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli

1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) costituiscono espressione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, e gli enti territoriali sono tenuti ad attenersi a essi (ex multis, sentenze n. 268 del 2022 e n. 184 del 2016); che l'armonizzazione dei bilanci pubblici è finalizzata a rendere i documenti contabili delle amministrazioni pubbliche omogenei e confrontabili, assumendo gradualmente una fisionomia più ampia e rigorosa, in particolare per quel che riguarda gli enti territoriali, per mezzo dei principi contabili espressi dal d.lgs. n. 118 del 2011 (sentenza n. 184 del 2016).

Pertanto, le norme statali dettate in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici vincolano tutti gli enti territoriali poiché *«funzionali a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e anche a garantire l'unità economica della Repubblica, come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea»* (sentenze n. 44 del 2021 e n. 130 del 2020).

La legge regionale di riconoscimento di un debito fuori bilancio deve, ai sensi del comma 3 dell'articolo 73 del d.lgs. n. 118 del 2011, contestualmente individuare nel bilancio "le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti" a tale riconoscimento. Le risorse occorrenti, quindi, non possono che essere rinvenute nel bilancio di previsione che gestisce l'esercizio in cui la spesa è introdotta» (sentenza n. 51 del 2023).

La sentenza dichiara altresì l'illegittimità dell'intera legge della Regione Molise 2/2022 per il collegamento funzionale tra la disposizione che dispone un riconoscimento di debiti fuori bilancio nel 2022 (art. 1) e la successiva norma di copertura sul bilancio relativo all'esercizio finanziario precedente (art. 2), nonché dell'articolo che disciplina l'entrata in vigore (art. 3) e della Tabella A allegata alla legge.